

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 367 del 23 marzo 2010 – Presa d'atto dello schema di "Convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e la Regione Campania, in qualita' di Organismo Intermedio, nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca"

PREMESSO che:

- con regolamento 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, concernente l'istituzione del Fondo Europeo della Pesca, sono stati stabiliti gli obiettivi e i contenuti della nuova politica comunitaria della pesca e i principi informatori per la formulazione dei programmi d'intervento da attuare in materia di pesca e acquacoltura nel periodo 2007/2013;
- con regolamento 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 sono state approvate le modalità di applicazione del Regolamento 1198/06 del Consiglio;
- i citati regolamenti comunitari prevedevano che ciascun Stato Membro, previa opportuna consultazione con i partner, adotta un Piano Strategico Nazionale per il settore della pesca e lo sottopone alla Commissione per l'approvazione e che sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale ogni Paese Membro elabora un Programma Operativo per l'attuazione delle politiche e delle priorità cofinanziate tramite il FEP;
- con decisione della Commissione C(2007)6792 del 19.12.2007 è stato approvato il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;
- con nota prot. n. 604 del 10 gennaio 2008 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato l'avvenuta approvazione del Programma Operativo Nazionale da parte della Commissione;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006 stabilisce la possibilità di designare uno o più organismi intermedi per espletare, mediante formale convenzione, una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione sotto la responsabilità di detta autorità;
- il Programma Operativo Nazionale prevede che le Regioni siano Organismi Intermedi che gestiscono direttamente alcune misure e parte dei fondi assegnati al programma nel suo insieme, in quanto garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale;
- l'Accordo Multiregionale, sottoscritto il 18 settembre 2008 tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo non di convergenza, concernente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca, nell'ambito del Programma operativo 2007-2013, individua le Regioni quali Organismi Intermedi, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, per la gestione diretta delle misure individuate al punto IV dell'Accordo stesso;

TENUTO CONTO che:

- in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, la Commissione Europea, vagliato l'Accordo Multiregionale, ha evidenziato la necessità di una adeguata ulteriore formalizzazione delle attività delegate agli Organismi Intermedi, dei compiti attribuiti e degli obblighi assunti dagli stessi;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in qualità di Autorità di gestione del programma operativo, ha predisposto un'ipotesi di Convenzione da sottoscrivere con gli Organismi Intermedi per corrispondere alla richiesta della Commissione UE e completare l'iter delle procedure, propedeutico all'attuazione del FEP 2007/2013;
- la sottoscrizione della Convenzione costituisce elemento indefettibile per il definitivo sblocco dell'attuazione del Fondo Europeo della Pesca;

RILEVATO che il forte ritardo accumulato nell'attuazione del FEP pone a rischio di disimpegno automatico (c.d. regola N+2), al termine del 2010, le risorse oggetto di prefinanziamento assegnate allo Stato membro, nel caso in cui non viene presentata una domanda di pagamento;

CONSIDERATO che:

- nella riunione della Cabina di Regia Nazionale del 27 ottobre 2009, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha formalmente presentato lo schema di Convenzione in questione;
- nella riunione della Cabina di Regia del 4 febbraio 2010 lo schema di Convenzione ha formato oggetto di valutazione tecnica, in vista della successiva riunione del CTA del 9 febbraio 2010;
- il CTA del 9 febbraio 2010 ha apportato ulteriori modifiche allo schema di convenzione;

VISTI

- la nota del 17 febbraio 2010, n. 2178, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso il testo della "Convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e la Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio, nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca", debitamente firmato e siglato in ogni pagina dal Responsabile dell'Autorità di Gestione Nazionale, sollecitando, nel contempo, la sottoscrizione da parte delle Regioni;
- il parere reso in merito allo schema di Convenzione dall'Avvocatura regionale -Settore Consulenza Legale e documentazione - del 4.3.2010, prot. n. PS 041/11 -06/2010, dal quale si rileva la necessità di integrare alcuni degli articoli della Convenzione *"generici ed indeterminati nella loro formulazione"*;
- la nota dell'8 marzo 2010, prot. n. 0208135, con la quale il Coordinatore dell'AGC 11, al fine di consentire l'attuazione del FEP 2007/2013, dichiara la disponibilità alla sottoscrizione della convenzione a seguito dell'impegno da parte del Responsabile dell'Autorità di Gestione Nazionale – MIPAAF - a recepire, successivamente, le modifiche richieste dalla Regione Campania al testo di articolato;
- la nota del 10 marzo 2010, n. 4097, con la quale il Responsabile dell'Autorità di Gestione Nazionale – MIPAAF comunica la disponibilità a rivedere, successivamente, il testo della Convenzione;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e la Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio, nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di prendere atto dello schema di Convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione del programma operativo, e la Regione Campania, quale Organismo Intermedio, nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante (Allegato A);
- di dare mandato al Coordinatore dell'AGC 11 - Sviluppo Attività Settore Primario di procedere alla sottoscrizione della Convenzione suddetta;
- di inviare copia della presente delibera al Gabinetto del Presidente, all'Assessore all'Agricoltura, all'Area generale di Coordinamento 11 - Sviluppo Attività Settore Primario e all'AGC 01 Settore 02 - Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Bassolino



Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche europee ed internazionali

Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

CONVENZIONE

Il giorno, presso la sede della Ex Direzione Generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte 16, Roma – il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ex Direzione
Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (C.F. 97099470581),
rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Francesco Saverio Abate,
nella sua qualità di Referente dell'Autorità di Gestione (in seguito AdG)

E

il dr., in qualità di Referente
dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione
....., di seguito O.I., CF, elettivamente
domiciliato per la carica presso gli uffici della stessa, con sede in
.....,
di seguito denominati anche Parti,

PREMESSO CHE

1) l'articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati Membri devono
cooperare con la Commissione per garantire il rispetto di buona gestione
finanziaria. A tal fine il Regolamento CE 1198/2006 specifica le
condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie



responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione Europea
(punto 11 considerata regolamento CE 1198/2006);

2) l'efficacia e la trasparenza delle attività del FEP esigono una precisa
definizione delle responsabilità degli Stati Membri e della Comunità.
Queste responsabilità dovrebbero essere specificate in ciascuna fase della
programmazione della sorveglianza, della valutazione e del controllo.
Ferre restando le competenze della Commissione, la responsabilità
dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo dovrebbe spettare
in primo luogo agli Stati Membri (punto 12 considerata regolamento CE
1198/2006);

3) gli Stati Membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire il
corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. A tal fine è
opportuno designare un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione
e un'autorità di audit per ciascun programma operativo e definire le
rispettive competenze. Queste dovrebbero riguardare principalmente la
buona gestione finanziaria, l'organizzazione della valutazione, la
certificazione delle spese, l'audit e il rispetto del diritto comunitario. E'
opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le autorità
nazionali ai fini di sorveglianza (punto 41 considerata regolamento CE
1198/2006);

4) il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati
finanziari consente una semplificazione delle procedure, un
potenziamento dell'efficienza e della trasparenza e un risparmio di
tempo. Per sfruttare pienamente questi vantaggi, senza compromettere la



sicurezza degli scambi, è opportuno realizzare un sistema informatico comune e stabilire l'elenco dei documenti di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. Occorre pertanto precisare il formato che ciascun documento deve avere e fornire una descrizione dettagliata delle informazioni che tali documenti devono contenere. Per gli stessi motivi è necessario precisare le modalità di funzionamento di tale sistema informatico con riguardo all'individuazione della parte responsabile del carico dei documenti e degli eventuali aggiornamenti.

5) il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 6792, designa quale AdG la Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

6) ogni Stato Membro nonché le autorità da esso individuate nell'ambito del FEP, sono responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte comprese quelle eventualmente delegate agli O.I.;

7) l'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura);

8) l'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006 stabilisce inoltre la possibilità di designare uno o più organismi intermedi per espletare, mediante formale convenzione, una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione sotto la responsabilità di detta autorità;



	9) ai sensi dell'Accordo Multiregionale sottoscritto e della presente	
	convenzione, l'AdG e i rispettivi referenti regionali degli O.I.	
	formalmente delegati, sono responsabili, ognuno per le proprie	
	competenze, della gestione e attuazione del Programma Operativo	
	secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare,	
	dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n.	
	1198/2006 secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;	
	10) l'Accordo Multiregionale del 18 settembre 2008, tra il Ministero delle	
	politiche agricole, alimentari e forestali – Ex Direzione generale della	
	pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e	
	obiettivo non di convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli	
	interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del	
	Programma operativo 2007-2013, individua le Regioni in qualità di O.I.	
	per gestione diretta delle misure individuate al punto IV dell'Accordo	
	stesso;	
	11) l'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007 prevede che tali	
	convenzioni di delega siano formalmente registrate per iscritto;	
	Tra le parti come sopra individuate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	1. La presente convenzione è efficace per tutto il periodo di	
	programmazione.	
	2. L'AdG delega all'O.I. che dichiara di accettare, con riferimento alle	
	4	



misure gestite direttamente dall'O.I. in forza dell'Accordo Multiregionale di cui in premessa, l'esercizio delle funzioni di Autorità di gestione specificate al successivo articolo 3.

3. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'AdG e l'O.I. per l'attuazione delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Le funzioni sono esercitate dall'O.I. mediante il pieno utilizzo del SIGC nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa dall'AdG e dagli altri O.I. in seno alla Cabina di regia, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di gestione e controllo.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione si intende per:

a) *Programma operativo*: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;

b) *Misura*: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un Asse prioritario;

c) *Operazione*: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e attuato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi dell'Asse prioritario al quale si riferisce;



d) *Organismo intermedio*: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

e) *Irregolarità*: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio al bilancio generale dell'unione Europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.

ART. 3

FUNZIONI DELEGATE

1. L'O.I., avvalendosi anche di altri Enti o Organismi pubblici, con riferimento alle misure gestite direttamente in forza dell'Accordo Multiregionale di cui in premessa, esercita le funzioni di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006, di seguito indicate:

1) in conformità alle procedure della AdG e con il pieno utilizzo del SIGC, definisce, per le misure di competenza, i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate e al monitoraggio finanziario;

2) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di autorizzare il pagamento agli aventi diritto, l'O.I. mediante il pieno utilizzo del SIGC:

a. verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali;



- | | | |
|--|---|--|
| | b. verifica che i prodotti o i servizi siano stati forniti | |
| | conformemente alla decisione di approvazione; | |
| | c. riceve, archivia e conserva le domande di pagamento e | |
| | verifica la regolarità amministrativa; | |
| | d. controlla la conformità delle spese alla normativa comunitaria | |
| | e nazionale; | |
| | e. verifica il rispetto dei sopra citati requisiti di ammissione al | |
| | cofinanziamento; | |
| | f. esegue i controlli amministrativi previsti dalla normativa | |
| | comunitaria in materia, sulla totalità delle operazioni, secondo | |
| | specifiche definite di comune accordo tra l'AdG e l'O.I.; | |
| | g. esegue l'estrazione del campione di controlli in loco sulla | |
| | base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali | |
| | minime di estrazione previste dal manuale dell'AdG, tenendo | |
| | altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati | |
| | nel bando redatto dall'O.I.; | |
| | h. redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in | |
| | loco, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della | |
| | verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le | |
| | irregolarità riscontrate; | |
| | i. segnala all'AdG eventuali problematiche connesse | |
| | all'attuazione del programma proponendo le possibili | |
| | soluzioni da sottoporre se del caso alla Cabina di Regia; | |
| | j. effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai | |



	controlli in loco;	
	k. risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai	
	controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG	
	nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo;	
	l. garantisce l'immissione, nell'ambito delle funzionalità del	
	Sistema integrato di gestione e controllo, di tutti i dati e della	
	documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata	
	per assicurarne la gestione finanziaria, la sorveglianza, la	
	verifica, gli audit e la valutazione;	
	m. gestisce la contabilità dei progetti mediante le risorse di	
	Information Technology, messe a disposizione dall'AdG	
	nell'ambito delle funzionalità del Sistema integrato di	
	gestione e controllo, come specificato al successivo articolo 4;	
	n. garantisce il rispetto degli obblighi in materia di	
	informazione e pubblicità di cui all'art. 51 del Reg. (CE) n.	
	1198/2006 ed, in particolare, provvede affinché i beneficiari	
	vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai	
	prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione	
	ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il	
	termine per l'esecuzione nonché i dati finanziari o di altro	
	genere che vanno conservati e comunicati per accedere al	
	cofinanziamento;	
	o. gestisce gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;	
	p. fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella	
	8	



forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione e dell'AdG;

q. assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al programma operativo da tenere a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli atti;

r. assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta;

s. assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 39, comma 5, del regolamento (CE) n. 498/2007, attraverso la separazione delle funzioni, curando che l'attività di istruttoria finale propedeutica al pagamento sia effettuata da soggetti diversi da quelli appartenenti alla gestione;

t. trasmette all'AdG tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del programma operativo;

u. trasmette al referente regionale dell'Autorità di certificazione, in quanto Organismo intermedio delegato alla Certificazione,



e all'Autorità di audit tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese erogate.

2. Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e tempistica indicate nel "manuale delle procedure e dei controlli" dell'O.I, redatto conformemente al manuale dell'AdG anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione di spesa.

3. L'O.I. eroga gli aiuti/i contributi agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'organismo individuato per effettuare i pagamenti.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

L'AdG, per consentire all'O.I. lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 3, si impegna a svolgere le seguenti attività:

- 1) assicurare il funzionamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, garantire e rendere fruibili le informazioni nonché regolamentare l'accesso al Sistema Integrato delle istanze relative al FEP;
- 2) fornire il manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG.

ART. 5



GESTIONE BANCHE DATI E CONTROLLI

1. L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo per la gestione dei pagamenti ed i relativi controlli di I livello, nonché per la gestione dei dati delle operazioni, degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti autorizzati.
2. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati inseriti nel SIGC e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. L'O.I. si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

ART. 6

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, l'AdG e l'O.I. si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure.

ART. 7

RESPONSABILITA'

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'AdG e l'O.I., ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'erario nazionale.
2. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti



Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili all'O.I. per attività svolte in esecuzione della delega oggetto della presente convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico dello Stato membro, a quest'ultimo spetta il diritto di rivalsa nei confronti dell'O.I., fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.

3. Analogo diritto di rivalsa spetta alla Regione in qualità di O.I., nel caso di rettifiche finanziarie imputabili alle attività svolte dall'AdG in esecuzione della presente convenzione.

ART. 8

PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

ART. 9

POTERI SOSTITUTIVI E REVOCA

1. In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente



convenzione il Comitato di Sorveglianza adotta tutte le iniziative necessarie.

2. In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni oggetto della presente convenzione.

ART. 10

AGGIORNAMENTI, MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

ART. 11

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

ART. 12



DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche europee e internazionali

Ex Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Dott. Francesco Saverio Abate

Per la Regione in qualità di O.I.

Referente dell'Autorità di Gestione dell'O.I.

Dott.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare specificamente, previa lettura, le clausole seguenti:
artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

Per l'AdG

Per l'O.I.
